



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 660 del 2011, proposto da:
Giovanni Battista Milan, rappresentato e difeso dagli avv. Fulvio Lorigiola, Luciana Palaro, Giampietro Geremia, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell'art. 25 comma 2° del Codice del Processo Amministrativo;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici Vr-Ro-Vi, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrett. dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; Comune di Grumolo delle Abbadesse, non costituito in giudizio.

nei confronti di

Azienda Agricola Favallina Sas di Ruggero Piovene, non costituita in giudizio;

per l'annullamento:

del provvedimento 14.1.2011 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto - con cui sono state decretate le prescrizioni a tutela indiretta, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n.

42/2004, delle ville “Godina Piovene” e “Fracasso Lampertico”, provvedimento mai notificato, nonché tutti gli atti precedenti, ivi compresi gli atti prodromici assunti dalla soprintendenza per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2012 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Sig. Milan Giovanni Battista è attuale proprietario di un'area di circa 130.000,00 mq. sita nel Comune di Grumolo delle Abbadesse e acquistata nel corso del 1992.

Il ricorrente afferma di essere venuto a conoscenza come parte di detta proprietà sia risultata destinataria dell'apposizione di un vincolo di tutela indiretta delle Ville Godi Piovene, Bettanin Oiovene e Fracasso Lampertico,

Con provvedimento del 14 Gennaio 2011 il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto aveva, infatti, sottoposto ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004 a tutela indiretta le succitate Ville compresa l'area di cui è proprietario il Sig. Milan.

Detto provvedimento si inseriva in un procedimento avviato dal Ministero dei Beni Culturali mediante il quale si era provveduto all'invio di un primo avviso, ex art. 7 della L. n. 241/1990 in data 25/08/2009, avviso avente ad oggetto l'apposizione del vincolo di tutela indiretta e nei confronti dei proprietari delle aree così come risultanti dalle visure catastali eseguite in data 15 Agosto 2009.

Nello specifico la Soprintendenza, sulla base delle visure catastali effettuate, aveva provveduto a notificare la comunicazione in questione, non nei confronti dell'attuale ricorrente, bensì con riferimento al Sig. Bettanin Giuseppe, precedente proprietario delle aree di cui si tratta.

In data 17/05/2010 la stessa Soprintendenza eseguiva un'ulteriore comunicazione di avviso di avvio del procedimento diretta nei confronti dei titolari delle ulteriori particelle interessate, comunicazione che nel caso di specie veniva eseguita, ancora una volta, nei confronti del precedente proprietario dell'area di cui si tratta.

Seguiva, in data 14/01/2011, l'emanazione del provvedimento definitivo con cui sono state decretate delle prescrizioni a tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004, provvedimento comunicato effettivamente all'attuale ricorrente e impugnato con il presente ricorso.

Nel giudizio in corso si costituiva il Ministero per i Beni e le Attività Culturali chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 10 Ottobre 2012, uditi i procuratori delle parti e precisate le rispettive conclusioni, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e può essere accolto sulla base dei motivi di seguito precisati.

Per un costante orientamento giurisprudenziale il decreto di apposizione di un vincolo sui beni privati deve ritenersi illegittimo laddove non sia preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990. Detta Giurisprudenza ha sancito come l'obbligo di comunicazione in questione costituisca espressione di un principio generale al quale è consentito fare eccezione soltanto nel caso in cui, gli atti prodromici alla concreta imposizione del vincolo stesso, siano stati resi conoscibili dagli interessati con modalità diverse (si veda per

tutti Tar Piemonte n. 1255/2003 e Consiglio di Stato VI Sez. del 03/01/2000 n. 29).

Sempre il ricordato orientamento giurisprudenziale ha affermato come debba ritenersi illegittimo il decreto con cui il Direttore Generale del Ministero per i beni culturali o ambientali che appone un vincolo indiretto ex art. 21 L.1 Giugno 1939 n. 1089 su aree di proprietà privata, nel caso in cui l'adozione di detto decreto non sia stata preceduta dalla comunicazione agli interessati dell'avviso di avvio del procedimento (si veda sul punto anche Tar Lombardia Brescia n. 1360/2004).

2. E' del tutto evidente che lo scopo perseguito dell'avviso ex art. 7 sopra citato, e per quanto attiene i vincoli indiretti, vada individuato in ordine, non solo alla possibilità del proprietario di partecipare al procedimento, ma contestualmente alla facoltà, dello stesso, di poter contribuire e incidere sulle determinazioni finali e relative all'estensione del vincolo, scelte nell'ambito delle quali non può non essere attribuito un ruolo determinante alla collaborazione del privato.

3. Sul punto va comunque dato atto di un altrettanto costante indirizzo giurisprudenziale, mutuato dalla procedura espropriativa, in base al quale l'Amministrazione ha il solo obbligo di individuare i proprietari sulla base delle risultanze catastali senza necessità di esperire ulteriori indagini sulla titolarità effettiva delle aree (Consiglio Stato sez. IV 28 febbraio 2002).

Tale ultimo orientamento deve ritenersi comunque non applicabile alla materia ambientale e, ciò, in presenza dell'art. 46 del D.Lgs. nella parte in cui detta norma ha ritenuto di attribuire autonomo rilievo ai principi già contenuti nell'art. 7 della L. n. 241/90, prevedendo, espressamente ed autonomamente, che l'avviso del procedimento per la tutela indiretta va comunicato al *“proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni di tutela indiretta si riferiscono”*.

4. Applicando detti principi al caso di specie risulta evidente l'illegittimità del provvedimento impugnato.

Se, infatti, in ordine alla prima comunicazione di avvio del procedimento, posta in essere in data 25/08/2009, deve ritenersi che l'Amministrazione abbia correttamente esperito l'attività istruttoria - e ciò nel momento in cui ha inviato gli avvisi nei confronti dei soggetti che risultavano proprietari dagli atti catastali-, non altrettanto è possibile sostenere con riferimento al secondo invio dell'avviso in cui si tratta.

5. Tale ultima comunicazione, pur diretta ad ampliare il novero dei proprietari interessati dai vincoli di cui si tratta, è stata reiterata nei confronti dello stesso originario proprietario e, ciò, in data 17/05/2010 e, quindi, in una fase successiva alla voltura dell'atto avvenuta in data 31/12/2009.

L'Amministrazione, pertanto, ha provveduto alla comunicazione ex art. 7 senza effettuare una nuova visura catastale, limitandosi a reiterare l'avviso di cui si tratta allo stesso indirizzo acquisito il 15 Agosto 2009.

6. Non è allora possibile condividere la tesi dell'Amministrazione nella parte in cui sostiene come il motivo di detta reiterazione, debba essere individuato nel fatto che l'atto di voltura dei beni sia avvenuto solo in data 02 Dicembre 2009 e, quindi, successivamente alla prima comunicazione del 25 Agosto 2009.

E' necessario rilevare come il decorso del tempo (circa nove mesi tra le due comunicazioni), la necessità che l'istruttoria costituisca un valido e idoneo supporto a tutto l'iter in cui si esplica il procedimento amministrativo, avrebbe dovuto determinare l'Amministrazione nell'effettuare una nuova visura catastale.

7. Detta ulteriore visura è stata, probabilmente, posta in essere solo in occasione del provvedimento definitivo, emesso a conclusione del procedimento di apposizione del vincolo ex art. 45 del D.lgs. 42/2004.

Ma anche in detta fase, precedente all'invio del provvedimento definitivo - una volta constatata la variazione del soggetto proprietario dell'area -, l'Amministrazione ben avrebbe potuto reiterare un'ultima volta la comunicazione

ex art. 7 della L. 241/90, permettendo l'esplicitarsi della partecipazione procedimentale effettivamente garantita sia, alle altre Amministrazioni sia, agli altri proprietari interessati, partecipazione procedimentale che pure ha determinato delle modifiche alle aree interessate dai vincoli inizialmente determinati.

8. Va, inoltre, rilevato come la mancanza di un'adeguata istruttoria - che già di per sé sarebbe sufficiente a determinare l'illegittimità dell'atto impugnato - ha comportato l'impossibilità del destinatario del provvedimento di conoscere le motivazioni alla base dell'apposizione del vincolo di cui si tratta, determinando l'insorgere dell'ulteriore vizio del difetto di motivazione.

L'esame del decreto di apposizione del vincolo evidenzia come l'argomentazione logica, la stessa indicazione dei motivi alla base del provvedimento, risulti del tutto assente nello stesso provvedimento definitivo e, ciò, in quanto contenuta "*per relationem*" nel avviso ex art. 7 della L. 241/1990.

9. Il provvedimento impugnato deve pertanto ritenersi illegittimo anche con riferimento al difetto di motivazione sopra ricordato.

L'accoglimento dei motivi sopra evidenziati consente di prescindere dall'esame nel merito degli ulteriori motivi adottati dalla parte ricorrente.

Il ricorso va pertanto accolto e annullato il provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 3.000,00 (tremila//00) oltre i.v.a. e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)